

## **II GUP,**

visti gli artt. 442 e 533 c.p.p. e respinta, quanto al Favaro, la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato,

### **dichiara**

De Nardo Erika e Favaro Omar colpevoli dei reati loro ascritti, ritenuti uniti dal vincolo della continuazione e, applicata ad entrambi la diminuzione della minore età, concesse agli stessi le attenuanti generiche, valutate diminuzione ed attenuanti prevalenti sulle aggravanti, valutato reato-base ai fini della continuazione l'omicidio di Cassini Susi ed applicata la diminuzione per il giudizio abbreviato,

### **condanna**

De Nardo Erika alla pena di anni 16 di reclusione e Favaro Omar alla pena di anni 14 di reclusione.

Visto l'art. 98 comma 2 c.p.,

### **dichiara**

entrambi gli imputati interdetti per anni cinque dai pubblici uffici.

### **Respinge**

la richiesta della difesa della De Nardo, volta alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'esecuzione della medesima misura in un luogo di cura.

### **Dispone**

peraltro che i Servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia e gli operatori che seguono Erika nell'ambito dell'Istituto per i minori Cesare Beccaria di Milano si attivino, d'intesa con il tutore, affinché la ragazza venga supportata, oltre che con stimoli educativi ed impegni lavorativi, con un intervento terapeutico adeguato a fronte del disturbo di personalità della minore, che dovrà, inoltre, essere aiutata ad elaborare i vissuti legati ai delitti commessi e dalla conseguente vicenda giudiziaria.

### **Dispone**

che i Servizi e gli operatori di cui sopra trasmettano all'Autorità giudiziaria precedente relazioni bimestrali d'aggiornamento sugli esiti degli interventi svolti ed, in genere, sull'evoluzione della situazione di Erika.

Visto l'art. 18 comma 8 (in relazione all'art.11 comma 2) dell'ordinamento penitenziario,

**dispone**

la trasmissione al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Milano di copia del presente dispositivo nonché della missiva indirizzata il 5.12.2001, a questo Giudice, dal Direttore dell'Istituto Cesare Beccaria di Milano e dei provvedimenti in tema di corrispondenza emessi in questo procedimento dal GIP, dottor Castellani, e da questo Giudice, per le determinazioni di competenza circa il visto di controllo sulla corrispondenza dell'imputata e circa le limitazioni nella ricezione, da parte della Di Nardo, di corrispondenza proveniente da persone diverse dal tutore e dai congiunti.

**Dispone**

quanto al Favaro che i Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia e gli operatori che seguono il giovane nell'ambito dell'Istituto per minori Ferrante Aporti di Torino, proseguano nel lavoro di sostegno ed orientamento nei confronti di Omar, che dovrà, inoltre, essere aiutato ad elaborare i vissuti legati ai delitti commessi ed alla conseguente vicenda giudiziaria.

**Dispone**

che i Servizi e gli operatori medesimi trasmettano all'Autorità Giudiziaria precedente, relazioni bimestrali di aggiornamento sugli esiti degli interventi svolti ed, in genere, sull'evoluzione della situazione di Omar, relativamente al quale l'equipe che lo segue potrà, se e quando riterrà che ne sussistano le condizioni, formulare valutazioni ed eventuali proposte (di cui l'Autorità Giudiziaria notizierà sia il PM che i difensori dell'imputato) anche in punto misure cautelari.

**Dispone**

la trasmissione ai Servizi minorili dell'Amm. ne della Giustizia (Ussm di Torino) di copia della relazione peritale Charmet, Simonetto, Ceretti con esclusione dei paragrafi 3 e 4 della medesima.

Visto l'art. 263 c.p.p.

**dispone**

il dissequestro e la restituzione alla parte offesa De Nardo Francesco delle cose di cui all'allegato, mandando alla Cancelleria, per i relativi incumbenti.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p,

**fissa**

in giorni 60 da oggi il termine per il deposito della sentenza".